



Responsabilità Civile Auto ed altre garanzie

Ti consigliamo di richiedere un preventivo della polizza Eticar circa 30 giorni prima della scadenza del contratto assicurativo già in essere.

RICHIESTA DEL PREVENTIVO

Ti consigliamo di richiedere un preventivo della polizza Eticar circa 30 giorni prima della scadenza del contratto assicurativo già in essere, cioè non appena sarai in possesso dell'attestato di rischio.

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Questa garanzia mette al riparo dalle conseguenze economiche derivanti dai danni involontariamente provocati a terzi a seguito di incidente. Questa assicurazione è prevista obbligatoriamente per legge. Copre anche la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private, ad esclusione delle aree aeroportuali, il traino di "carrelli appendice" destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili.

Veicoli assicurabili: autovetture

Principali estensioni di garanzia (sempre operanti)

- La Responsabilità Civile personale ed autonoma dei trasportati a bordo del veicolo identificato per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso.
- La Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni arrecati a terzi dalla circolazione, purché avvenuta all'insaputa dello stesso, del veicolo condotto dai figli minori non emancipati o dalle persone soggette a tutela e con lui conviventi, pur se sprovvisti dei requisiti richiesti dalle disposizioni in vigore.
- La Responsabilità Civile del Contraente e - se persona diversa - del committente, per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA POLIZZA RCA PROPOSTA DA CAES

Massimali di garanzia:

Puoi scegliere di attivare il massimale di garanzia che ritieni più opportuno, da un minimo di € 6.000.000,00 ad un massimo di € 35.000.000,00.

Esclusioni e rivalsa:

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- b) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se a suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore, ai sensi delle disposizioni in vigore;

- c) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio viene effettuato senza la prescritta licenza ed il veicolo non risulti guidato dal proprietario o da un suo dipendente e comunque se il noleggio viene effettuato senza l'osservanza delle disposizioni in vigore;
- d) per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- e) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, in violazione alle norme vigenti o alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli Artt. 186 e 187 del Codice della Strada e successive modifiche;
- f) nel caso in cui al momento del sinistro vi sia alla guida un conducente, familiare convivente dell'intestatario del veicolo assicurato, di età inferiore a 26 anni e sulla polizza sia riportata il tipo guida "Esperta".

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 comma 2 del Codice delle Assicurazioni, l'impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Per i casi di cui ai punti e) ed f) l'impresa limita l'esercizio della rivalsa sino ad un massimo di 500,00 Euro.

La garanzia non opera, in ogni caso, per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Rinuncia alla rivalsa:

A parziale deroga di quanto sopra indicato, l'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario e del Conducente:

- a) in conseguenza all'inoperatività della garanzia nel caso di guida da parte di persona che, al momento del sinistro, pur essendo in possesso di idonea patente, scaduta da non più di 6 mesi, abbia involontariamente ommesso di provvedere al rinnovo della stessa. Resta comunque inteso che, qualora detta patente non venisse rinnovata dalla competente Autorità entro tre mesi dalla data del sinistro, l'Impresa sarà libera di esercitare il diritto di rivalsa, indipendentemente dalle ragioni del mancato rinnovo, salvo che ciò sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo in occasione del sinistro stesso;
- b) in conseguenza dell'inoperatività della garanzia nel caso di guida da parte di persona che al momento del sinistro abbia superato con esito favorevole l'esame teorico e pratico di idoneità alla guida presso l'ufficio provinciale della Direzione Generale della M.T.C. e che risulti in attesa del materiale rilascio del documento da parte della Prefettura. Resta comunque inteso che il Conducente è tenuto a fornire la documentazione relativa al superamento degli esami. Qualora la patente non venisse rilasciata, la compagnia sarà libera di esercitare il diritto di rivalsa, indipendentemente dalle ragioni del mancato rilascio;
- c) nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione.

GARANZIE ACCESSORIE ALLA R.C. (operanti se espressamente richieste)

Incendio e furto

Permette di assicurare il proprio veicolo per i danni materiali e diretti subiti in conseguenza di:

- incendio con sviluppo di fiamma, esplosione, scoppio ed azione del fulmine; sono quindi escluse bruciature e fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma;
- furto e rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina del veicolo stesso. Sono altresì compresi i danni da urto, collisione, ribaltamento e uscita di strada subiti dal veicolo - inclusi i suoi pezzi di ricambio e gli accessori ad esso stabilmente fissati - durante la circolazione dello stesso successiva al furto o alla rapina.

L'assicurazione è prestata in base al valore del veicolo con applicazione della quotazione Quattroruote.

In particolare, per le sole autovetture, è stata prevista la possibilità di attivare la sola garanzia Incendio indipendentemente dalla garanzia Furto.

Guasti Accidentali - Garanzia Kasko

La compagnia si obbliga, fino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, inclusi i suoi pezzi di ricambio e gli accessori ad esso stabilmente fissati, in conseguenza di urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private e in sosta. La garanzia cesserà automaticamente alla scadenza dell'annualità assicurativa in cui il veicolo avrà raggiunto i 5 anni di età dalla data della prima immatricolazione.

Guasti Accidentali - Garanzia Collisione

La compagnia si obbliga, nei limiti e nelle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti

subiti dal veicolo descritto in polizza, inclusi i suoi pezzi di ricambio e gli accessori ad esso stabilmente fissati, in conseguenza di collisione con veicolo identificato con targa o altro dato di immatricolazione, verificatasi durante la circolazione.

La presente garanzia opera con l'applicazione di una franchigia fissa ed assoluta di 250,00 Euro per sinistro, fino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza o, se inferiore, del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Tale importo è da intendersi come limite per sinistro e per annualità assicurativa.

La garanzia è prestata nella forma "Primo Rischio Assoluto".

Esclusioni comuni alle Garanzie Kasco e Collisione:

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) verificatisi durante la guida del veicolo ad opera di conducente non abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- b) causati da veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli articoli 186 e 187 del Codice della Strada;
- c) cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo nonché da operazioni di carico e scarico;
- d) verificatisi a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta od a mano;
- e) verificatisi a causa di circolazione al di fuori della sede stradale;
- f) verificatisi durante la circolazione abusiva del veicolo a seguito di furto o rapina;
- g) alle ruote, cerchioni, coperture e camere d'aria se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termine di polizza.

Rinuncia al diritto di surrogazione:

La compagnia rinuncia, nei confronti del conducente, dei trasportati e dei familiari dell'Assicurato, e delle persone con quest'ultimo coabitanti, all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile.

Infortuni del conducente

L'assicurazione è prestata per gli infortuni che determinano la morte o un'invalidità permanente del Conducente, verificatisi in occasione della guida del veicolo identificato in polizza, o durante le operazioni di salita e discesa dal veicolo identificato in polizza. La garanzia si intende valida anche per gli infortuni che l'Assicurato subisca in caso di fermata del veicolo, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia.

Sono equiparati ad infortunio:

- le lesioni riportate in conseguenza della inspirazione di gas o vapori;
- l'annegamento a seguito di incidente.

Validità dell'assicurazione, Rischi Esclusi, Prestazioni e Tabella delle valutazioni del grado percentuale di invalidità permanente: come riportato nell'apposita Sezione di cui alle Condizioni Polizza.

Capitale assicurato: da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 100.000,00.

Tutela giudiziaria (Das)

Nei limiti del massimale indicato in polizza ed illimitato per anno, è possibile assicurare il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti dell'Assicurato, a seguito di sinistro rientrante in garanzia come riportato nell'apposita Sezione di cui alle Condizioni di Polizza.

Assistenza Stradale (Europe Assistance)

Garanzie prestate in doppia veste:

- Formula Light come attualmente prevista con l'aggiunta della prestazione per l'aiuto alla compilazione del CAI in caso di incidente con altri veicoli
- Formula Full che in aggiunta a quella Light prevede la possibilità di usufruire di autovettura sostitutiva per 30 giorni in caso di danno totale al veicolo derivante da Furto o da Incendio. Questa garanzia è attivabile indipendentemente dalla presenza in polizza della garanzia incendio o furto.

- Assistenza al veicolo: traino del veicolo, invio officina mobile in Italia, recupero del veicolo fuori strada, demolizione del veicolo in Italia, auto in sostituzione in Italia, richiesta di documenti in caso di furto totale del veicolo, invio pezzi di ricambio, viaggio per il recupero del veicolo, rimpatrio dall'estero del veicolo a mezzo pianale, abbandono legale all'estero;
- Assistenza alla persona: informazioni e consigli telefonici, invio di autoambulanza in Italia, rientro dei passeggeri/proseguimento del viaggio, spese d'albergo, invio di un autista, anticipo spese di prima necessità, trasmissione messaggi urgenti, rientro sanitario, rientro salma, anticipo delle cauzioni penali e civili, anticipo spese legali, interprete a disposizione.

Garanzia gruppo A) - Cristalli (aggiuntiva alle garanzie Incendio-Furto e/o Assistenza Stradale)

La Compagnia rimborsa i danni materiali e diretti derivanti dalla rottura dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali) fino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza per anno assicurativo, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti, con l'applicazione della franchigia di 150,00 Euro per evento. Sono comprese in tale importo anche le spese di installazione dei nuovi cristalli. È data facoltà all'Assicurato di rivolgersi presso una delle seguenti strutture convenzionate per la riparazione o, nel caso il danno non lo permetta, per la sostituzione dei cristalli:

CARGLASS - Numero Verde: 800.36.00.36

DOCTOR GLASS - Numero Verde: 800.10.10.10

VETROCAR & BUS – Numero Verde: 800.00.80.80

Rivolgendosi presso una di queste strutture la franchigia prevista in polizza non sarà applicata.

L'Assicurato può rivolgersi direttamente presso una struttura convenzionata o contattare il Numero Verde per fissare un appuntamento.

In entrambi i casi l'Assicurato dovrà comunicare il numero di polizza per la verifica della validità della copertura assicurativa.

Verificata la copertura e la capienza del massimale, il personale della struttura convenzionata provvederà a:

- far compilare e sottoscrivere all'Assicurato la denuncia di sinistro, comprensiva di delega all'incasso;
- effettuare la riparazione o la sostituzione necessaria;
- emettere fattura intestata al Cliente ed effettuarne una fotocopia da consegnare all'Assicurato unitamente alla copia della denuncia del sinistro e della delega all'incasso.

La garanzia non è valida per rigature, abrasioni, e simili, è prevista però per i casi di semplice scheggiatura del parabrezza.

Garanzia B) Eventi naturali e D) Atti Vandalici (aggiuntiva alla garanzia Incendio-Furto)

Si intendono assicurati i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato - inclusi i suoi pezzi di ricambio e gli accessori ad esso stabilmente fissati - in conseguenza di:

- **eventi naturali:** trombe, uragani, bufere, tempeste, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, voragini, caduta della grandine e della neve e di altre calamità naturali, nonché di crollo di muri, manufatti, alberi e cartelli pubblicitari a seguito di eventi naturali, con applicazione dello scoperto e del minimo indicati in polizza;
- **eventi sociopolitici:** tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, con applicazione dello scoperto e del minimo indicato in polizza. Se il cliente si rivolge presso i centri convenzionati dei circuiti GENIAL SYSTEM e MAESTRI DELLA GRANDINE per la riparazione del proprio veicolo danneggiato, potrà usufruire di una serie di vantaggi quali:
 - L'azzeramento della franchigia e dello scoperto previsto in polizza;
 - Un'auto sostitutiva gratuita fornita direttamente dal centro convenzionato previa prenotazione telefonica;
 - Il ritiro e consegna a domicilio del veicolo, sempre previa preventiva prenotazione;
 - La pulizia degli interni, degli esterni e la lucidatura del veicolo riparato.

DETERMINAZIONE DEI VALORI ASSICURABILI ADEGUAMENTO DEI VALORI E DEL PREMIO

Valore assicurato:

L'assicurazione è prestata in base al valore del veicolo, dichiarato dal Contraente e riportato nel modulo di polizza, corrispondente:

- se non sono trascorsi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all'estero), all'ultima quotazione "Automobili nuove" di Quattroruote disponibile al momento della stipulazione del contratto oppure al prezzo della fattura di acquisto, se inferiore a tale quotazione, ma comunque con il minimo della predetta quotazione di Quattroruote ridotta del 10%;
- se sono trascorsi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all'estero), all'ultima quotazione "Automobili usate" di Quattroruote disponibile al momento della stipulazione del contratto.

Il valore degli accessori e degli apparecchi fono-audiovisivi non di serie, se assicurati, deve essere dichiarato dal Contraente; il valore assicurato riportato sul modulo di polizza deve pertanto rappresentare la somma fra il valore del veicolo e degli accessori. Il valore degli accessori non di serie non potrà eccedere il 30% del valore del veicolo. Resta ferma, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione della regola proporzionale di cui al successivo art. 51.

Adeguamento del valore assicurato e del premio:

Ad ogni scadenza anniversaria, sempre che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla decorrenza del contratto, la compagnia riduce automaticamente il valore base del dell'ultima quotazione di Quattroruote anteriore alla data di stipulazione del contratto o della precedente scadenza anniversaria. Se il valore base del veicolo così determinato risulta inferiore alla quotazione di Quattroruote, quest'ultima viene assunta quale nuovo valore. I valori degli accessori e degli apparecchi fono-audiovisivi non di serie, sono adeguati seguendo la regola indicata nel precedente paragrafo. Il premio è calcolato in base ai nuovi valori.

DENUNCIA DEL SINISTRO E LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Modalità per la denuncia del sinistro:

Il sinistro deve essere denunciato per iscritto entro cinque giorni dalla data di accadimento o da quando l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza, con l'indicazione del tipo e dell'entità approssimativa del danno, delle modalità di accadimento, nonché degli eventuali testimoni. Alla denuncia, a richiesta della compagnia, devono essere allegati, in fotocopia, la Carta di Circolazione ed il Certificato di Proprietà relativi al veicolo assicurato. Nei casi di furto, rapina ed eventi sociopolitici deve essere fatta denuncia immediata all'Autorità, inoltrando alla compagnia copia della denuncia vistata dall'Autorità stessa. Qualora i fatti sopraindicati si verificano all'estero, la denuncia deve essere fatta sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana.

Riparazioni - Sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate:

Fatte salve le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nell'autorimessa o nell'officina, l'Assicurato non può provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della compagnia, purché detto consenso sia dato entro il termine di 8 giorni lavorativi dal ricevimento della denuncia di sinistro. La compagnia ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il valore. In tal caso deve darne comunicazione all'Assicurato entro il termine sopra citato.

Determinazione dell'ammontare del danno:

Per la determinazione dell'ammontare del danno valgono i seguenti criteri:

A) In caso di danno parziale:

l'importo indennizzabile si determina in base al costo delle riparazioni e/o sostituzioni. Qualora la riparazione comporti sostituzioni di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, dal costo della riparazione va dedotto il deprezzamento che avevano dette parti al momento del sinistro per effetto della loro usura o vetustà.

L'ammontare del danno così determinato non può superare il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro, dedotto il valore residuo dopo il sinistro stesso. In deroga a quanto sopra, la riduzione per degrado non si applica se il sinistro si verifica nei primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo (anche se avvenuta all'estero), fermo il limite del valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro. L'esclusione del degrado dai 12 mesi ai 5 anni si applica solo sulle parti non soggette ad usura. Per gli accessori e gli apparecchi fonoaudiovisivi, non di serie, la riduzione per degrado non si applica se il sinistro si verifica nei primi 12 mesi dalla data di acquisto regolarmente documentata; l'indennizzo è comunque limitato al massimo del 30% del valore del veicolo

B) In caso di danno totale:

l'importo indennizzabile si determina in base al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro indicato sull'ultima pubblicazione "Automobili usate" di Quattroruote al netto del valore residuo; In deroga a quanto sopra se il sinistro si verifica nei primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo (anche se avvenuta all'estero) l'importo indennizzabile sarà pari alla somma assicurata secondo i criteri indicati al precedente art. 45.

Limiti di indennizzo:

L'indennizzo non può in ogni caso essere superiore alla somma assicurata. Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.

Regola proporzionale:

Se, al momento del sinistro, i valori (base, accessori ed apparecchi fono-audiovisivi di serie e non), determinati sulla base di quanto indicato all'art. 45, sono superiori a quelli assicurati, ASSIMOCO risponde dei danni in proporzione al rapporto tra i secondi ed i primi dei detti valori.

Liquidazione dei danni - Nomina dei periti:

La determinazione dell'ammontare del danno ha luogo mediante accordo diretto tra le Parti ovvero, quando

una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla compagnia e dall'Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo la scelta, su istanza anche di una sola delle Parti, sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'Assicurato. I periti devono:

- 1) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui agli artt. 47 e 48;
- 2) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- 4) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

Il risultato delle operazioni di cui ai punti 3 e 4 è vincolante per le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono a carico della compagnia e dell'Assicurato in parti uguali. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Scoperto e franchigia:

In caso di sinistro, la compagnia corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, sotto deduzione, se indicati sulla polizza o nelle specifiche Sezioni, della franchigia o dello scoperto con gli eventuali minimi. Tale deduzione non si applica ai sinistri da Incendio.

Pagamento dell'indennizzo:

Verificata l'operatività della garanzia e valutato l'ammontare del danno, la compagnia provvederà al pagamento dell'indennizzo entro trenta giorni sempreché non sia stata fatta opposizione di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari. In caso di furto totale, o rapina, senza ritrovamento, il pagamento dell'indennizzo avverrà a condizione che l'Assicurato, a richiesta della compagnia, abbia prodotto:

- 1) copia della denuncia di furto presentata alle Autorità;
- 2) l'estratto cronologico generale rilasciato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico), con annotata la perdita di possesso;
- 3) certificato di proprietà e carta di circolazione, se ancora in possesso dell'Assicurato o in alternativa la denuncia di furto o di smarrimento di detti documenti;
- 4) procura a vendere a favore della compagnia, autenticata da notaio;
- 5) chiave Master, seconda chiave e code card.

Recuperi:

L'Assicurato è tenuto ad informare la compagnia non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso. Il valore del recupero realizzato prima del pagamento dell'indennizzo sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso. In caso di recupero dopo il pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato, si impegna a porre in atto le procedure necessarie per consentire la compagnia stessa di venire in possesso del veicolo ritrovato e successivamente provvedere alla sua alienazione, autorizzandola a trattenerne il ricavato; se l'indennizzo fosse stato parziale, il ricavato sarà ripartito fra le parti secondo i rispettivi interessi. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato: in questo caso si procederà ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto verrà ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettueranno i relativi conguagli con l'indennizzo precedentemente pagato.

La scheda è sintesi del contratto assicurativo e non costituisce vincolo contrattuale.

